

DECISIONE N. 05/10  
COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

composta dai Sigg.ri:

- Avv. Eraldo Liberati - Presidente
- Avv. Fabio Pinnisi - Giudice
- Dott. Ferdinando Chianta - Giudice

-----\*\*)(\*\*-----

- riunita in data 22.06.2010, per decidere in ordine al deferimento di cui alla posizione 05/2010, nei confronti del Sig. Carlo Pandolfini, Presidente della ASD Il Circolo Etneo, ove è stata richiesta per lo stesso la sanzione della inibizione a rappresentare la Società di cui all'art. 10, comma 1, lett. C) del Regolamento di Giustizia, per un periodo di 6 mesi, per aver violato l'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia secondo cui, tra l'altro, *"gli affiliati ed i tesserati (...) sono tenuti al rispetto delle norme contenute, nel medesimo Statuto, nei Regolamenti Federali, (...) e, comunque, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, sociale e morale"*, nonché l'art. 3 del Regolamento di Giustizia in base al quale, *"Tutti i tesserati e qualunque altro appartenente alla Federazione rispondono degli atti di violenza, sia fisica che verbale, compiuti quali attentati alla lealtà sportiva, come definita dall'art. 64, comma 1 dello Statuto Federale"*, avendo tenuto un comportamento violento, sia fisicamente che verbalmente, da considerarsi quale circostanza aggravante così come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera g) del Regolamento di Giustizia, ed avendo utilizzato espressioni provocatorie ed offensive nei confronti del Sig. Minutoli, in violazione dei principi informatori della Giustizia Sportiva e delle suddette norme federali;

- rilevato che, in data 30.03.2010, il Sig. Minutoli denunciava l'atteggiamento *"oltremodo irrispettoso tenuto nei mie riguardi dal Sig. Pandolfini"* presso la palestra di "Villa Dante", il quale, a suo dire, gli avrebbe rivolto *"delle espressioni ingiuriose ed offensive sia della mia persona che del ruolo di Presidente che rivesto all'interno di questo comitato regionale. Inoltre, incurante sia del contesto che del mio ruolo, dopo*

*aver lesa il mio decoro personale e federale, è giunto persino a procurarmi lesioni fisiche strattolandomi e spingendomi dalle scale”;*

- rilevato altresì che, in merito ai fatti denunciati dal Sig. Minutoli, l’Ufficio della Procura si era riservato di agire nei confronti del Sig. Pandolfini, così come si evince dalla contestazione del 08.04.2010 avanzata nei confronti del Sig. Minutoli per i fatti accaduti presso la palestra di “ Villa Dante” e denunciati dal Sig. Pandolfini, in data 25.02.2010, e dall’atleta Loredana Rampello, in data 24.02.2010, di cui alla posizione n.ro 05/2010;
- rilevato, infatti, in sede di istruttoria della posizione n.ro 05/2010, che i fatti rappresentati ed i testimoni indicati nelle denunce di cui sopra ed in quella del Sig. Minutoli risultano essere gli stessi, con lettere del 09.03.2010, l’Ufficio della Procura Federale provvedeva a richiedere chiarimenti in merito ai fatti di cui alle due denunce sopra riportate, ai testimoni in esse indicati;
- lette tutte le testimonianze inviate, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportate e trascritte, da cui emerge il comportamento offensivo e violento tenuto dal Sig. Pandolfini nei confronti del Sig. Minutoli, comportamento che assume rilevanza disciplinare;
- lette le memorie difensive pervenute a seguito di formale contestazione avente ad oggetto il comportamento tenuto dal Sig. Pandolfini presso la Palestra “Villa Dante” del 09.04.2010;
- letto il contenuto delle controdeduzioni e conclusioni del Sig. Pandolfini;
- ascoltati, personalmente, il Sig. Minutoli ed il Sig. Pandolfini all’udienza del 22 Giugno u.s.;
- preso atto, altresì, dell’intervenuta conferma, da parte della Procura Federale, delle conclusioni, così come rassegnate nel deferimento;

### CONSIDERATO

- che il Sig. Pandolfini si trovava presso la Palestra di “Villa Dante” in qualità di accompagnatore degli atleti Loredana Rampello e Sandro Sicali, tesserati con la sua ASD;
- che, come dichiarato dallo stesso Pandolfini, la presenza dei suoi atleti presso la palestra di Villa Dante era stata concordata con il Sig. Quartuccio, Presidente del ASD Top Spin di Messina;
- che tale circostanza è confermato dalla testimonianza del Sig. Caprì, il quale dichiara che *“come spesso accaduto in questa stagione, l’allenamento della ns Società era stato esteso anche ad atleti di diversa provenienza, consuetudine gradita a noi tecnici per poter diversificare gli allenamenti e favorire una crescita*



*tecnica dei nostri tesserati”;*

- che il Sig. Pandolfini aveva già fatto richiesta di chiarimenti, in data 18.02.2010, al Comitato Regionale Sicilia, sull'eventuale presenza di un Regolamento d'Uso per le Società Sportive della palestra di Villa Dante gestita dal Comitato Regionale Sicilia e sulle procedure seguite dal C.R. Sicilia;

- che il Sig. Pandolfini era la seconda volta che si recava presso la Palestra di Villa Dante, mentre l'atleta Loredana Rampello si era allenata lì altre volte, e, allo stato degli atti, non risultano esservi state contestazioni in merito da parte degli organi responsabili del controllo del funzionamento di Villa Dante;

- che il Sig. Minutoli, per sua stessa ammissione, si recava *“subito dopo il lavoro”* presso la Palestra di *“Villa Dante”* in qualità di Presidente del Comitato Regionale Sicilia, responsabile della Palestra, dopo essere stato informato della presenza dell'atleta Rampello e del Sig. Pandolfini, Presidente della ASD Il Circolo Etneo, *“con il quale, non nascondo, ho delle antiche ruggini”*;

- che il Sig. Minutoli, come confermato dalle testimonianze raccolte, non appena giunto in palestra si indirizzava immediatamente verso il Sig. Pandolfini e subito dopo averlo avvicinato per chiedere spiegazioni in merito alla presenza dei suoi atleti, faceva nascere un'accesa discussione;

- che tale circostanza è confermata sia dalle testimonianze raccolte in fase istruttoria, che dallo stesso Minutoli il quale ha finanche dichiarato che *“durante la discussione, visto che il Pandolfini alzava la voce, e memore del fatto che se uno alza la voce più di lui questo si calma, ho alzato il mio tono di voce invitandolo ad uscire fuori per continuare la discussione”*;

- che, comunque, il comportamento tenuto dal Sig. Pandolfini appare contrario ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui alle norme federali;

- che, peraltro, la discussione fra il Sig. Minutoli ed il Sig. Pandolfini è proseguita anche fuori dal luogo in cui erano stati disposti i tavoli da gioco, verso l'uscita della palestra e che, quest'ultima è finanche degenerata in un contatto fisico fra il Sig. Pandolfini ed il Sig. Minutoli, violativo delle norme federali e dei principi informatori della giustizia sportiva;

- che l'avvenuto contatto fisico è confermato dal Sig. Caprì, unica persona vicina ai due incolpati, il quale dichiara che *“all'ennesimo tentativo del Sig. Minutoli di trascinare fuori stratonando il Sig. Pandolfini, quest'ultimo si liberava spintonandolo sulle scale d'ingresso dell'impianto;*

- che tale comportamento costituisce, comunque, un atto violento contrario alle norme federali da valutarsi quale circostanza aggravante della posizione dell'inculpato;

**DELIBERA**

all'unanimità, di irrogare:


- al Sig. Carlo Pandolfini, Presidente della ASD Il Circolo Etneo, la sanzione della **inibizione** a rappresentare la Società di cui all'art. 10, comma 1, lett. C) del Regolamento di Giustizia, per un periodo di **6 mesi**,

**MANDA**

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione al Sig. Carlo Pandolfini a mezzo raccomandata a/r entro cinque giorni, nonché al Procuratore Federale ex art. 24 del Regolamento di Giustizia.


Roma, lì 01.07.2010

Il Presidente



(Avv. Eraldo Liberati)

Il Giudice



(Avv. Fabio Pinnisi)

Il Giudice



(Dott. Ferdinando Chianta)

Avverte che avverso il predetto provvedimento, immediatamente esecutivo ex art. 45 del Regolamento di Giustizia, può essere proposto appello dinanzi alla Commissione di Appello Federale entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento stesso ex art. 31 del Regolamento di Giustizia.